COMUNE DI RAVARINO
Provincia di Modena

Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 66 del 19/11/98

esecutivo in data 3/12/98 in vigore dal 24/12/98

MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE n. 54 del 30/11/2010

MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE n. 12 del 14/4/2016

Titolo I°
Organizzazione e funzionamento del Consiglio

Art. 1
Consiglieri comunali

1) I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
2) I Consiglieri rimangono in carica sino alla elezione dei nuovi.

Art. 2
Prima seduta del Consiglio

1) Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 3
Primi adempimenti del Consiglio

1) Nella prima convocazione il Consiglio comunale procede alla convalida degli eletti, prende atto dei componenti della Giunta comunale, discute ed approva, con apposito documento, gli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco, ai sensi dell'art .34. comma 2 della legge 142/90.

Art. 4
Gruppi consiliari. Composizione

1) I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista a prescindere dal numero.
2) I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del comune nei cinque giorni successivi alla prima seduta, dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3) I Consiglieri, che subentrano ad altri, per qualsiasi causa cessati dalla carica, debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro i cinque giorni successivi alla data della deliberazione di surroga.
4) I Consiglieri che intendono aderire ad un diverso gruppo debbono darne comunicazione al Consiglio durante la seduta, oppure alla Segreteria del comune.

Art. 5
Costituzione

l) Ogni gruppo consigliare si ha per regolamento costituito dalla data in cui sia pervenuto alla Segreteria del comune comunicazione in ordine alla sua composizione. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio ogni gruppo procede alla elezione del proprio capo gruppo e suo sostituto.
2) Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capo Gruppo.

Art. 6
Notizie sulla costituzione

1) Il Sindaco nella prima seduta utile, informa l'assemblea dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

Art. 7
Conferenza dei Capi Gruppo

1) La conferenza dei Capi Gruppo, costituiti ai sensi dell'art. 5, è convocata dal Sindaco ogni volta che lo ritenga utile e necessario, anche su determinazione della Giunta comunale o a richiesta di uno o più capi gruppo.
2) I Capi Gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio Gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

Titolo II°
Commissioni Consiliari

Art. 8
Istituzione

1) Per il miglior esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 32, comma 2, della legge 8/6/1990 n° 142, il Consiglio si può avvalere di commissioni, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 comma 1, dello statuto comunale
2) Ogni commissione è composta da un numero massimo di 7 Consiglieri Comunali ed è costituita con criterio proporzionale, garantendo la rappresentanza di ogni gruppo consiliare

Art. 9
Funzionamento

1) La commissione elegge, nella seduta d'insediamento, il Presidente, fra i suoi componenti.
2) Il segretario della Commissione è il dipendente comunale responsabile del settore attinente alla materia attribuita alla commissione. Lo stesso viene designato contestualmente all'atto della costituzione della commissione.
3) Di ogni riunione viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e da tutti i commissari presenti alla seduta.
4) Il presidente convoca la commissione almeno cinque giorni prima di ogni seduta, con avviso scritto, nel quale sono riportati gli oggetti da trattare.
Detto avviso, di cui copia è affissa all'albo pretorio, è recapitato dal messo comunale tre giorni prima della seduta. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della commissione. La commissione si riunisce presso la sede municipale, ed i suoi lavori sono pubblici salvo che si tratti di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessati. La riunione della commissione è valida quando è presente almeno la metà dei componenti, compreso il presidente. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento, alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10
Commissioni miste

1) Il Consiglio può, con apposita deliberazione che ne fissa la composizione ed i fini, istituire commissioni formate da consiglieri comunali, funzionari dell'Amministrazione ed esperti designati dai singoli gruppi consiliari.

Art. 11
Commissioni d'indagine

1) Il Consiglio, qualora se ne ravvisi la necessità, può procedere alla istituzione, con apposita deliberazione, di Commissioni d'indagine se i Consiglieri ne fanno richiesta, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività.
2) La costituzione ed il funzionamento sono disciplinate dalla norma prevista dall'art. 18 bis comma 4 dello statuto comunale.

Titolo III°
Organizzazione delle sessioni delle sedute del Consiglio

Art. 12
Sede Riunioni

1) Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco che dichiara aperta e chiusa la seduta.
2) In caso di assenza o impedimento del Sindaco, qualora il Vice Sindaco non sia Consigliere, le funzioni di Presidente saranno esercitate dal membro del Consiglio che ne ha titolo in base alle consuete regole dell'anzianità.
3) Si riunisce nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo civico; può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, per determinazione della Giunta, su proposta del Sindaco che deve informarne i Consiglieri con 1' avviso di convocazione.

Art. 13
Prima Adunanza

1) La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti, alla presa d'atto della composizione della Giunta, e all'approvazione del programma di Governo proposto dal Sindaco.
2) Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio comunale neo-eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.
3) La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal Sindaco.
4) La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.
5) Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dall'art. 127 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 4.2.1915 n.148 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 33, comma 2° del presente regolamento.
6) Non si fa luogo alle prese d'atto della nomina degli Assessori ed alla discussione ed approvazione del programma di governo proposto dal Sindaco, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri.

Art. 14
Convocazione del Consiglio comunale

1) Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete altresì la fissazione del giorno dell'adunanza.
2) In caso di assenza o impedimento del Sindaco qualora il Vice Sindaco sia un Assessore esterno, la presidenza del Consiglio comunale è assunta dal membro del Consiglio che ne ha titolo in base alla consueta regola d'anzianità.
3) Esso si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, mentre tutte le altre adunanze sono straordinarie.
3) Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
   A) per iniziativa del Sindaco
   B) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.
4) Nei casi di cui alla precedente lettera B) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, e gli argomenti da trattarsi debbono essere quelli contemplati dall'art. 32, 2° comma legge 142/90 così come modificato ed integrato dalla legge n. 127/1997.
5) In caso di urgenze, la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
6) Il Consiglio si riunisce, altresì su iniziativa del Comitato Regionale di controllo e del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 15
Convocazioni dei Consiglieri comunali

1) La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale che deve farne formale dichiarazione.
2) L'avviso si ha per recapitato anche quando non sia stato possibile effettuarne la consegna a domicilio per assenza del destinatario e dei familiari.
3) Può essere spedito a mezzo raccomandata ai Consiglieri residenti fuori Comune, quando questi non abbiano eletto domicilio nel Comune e non ne abbiano fatta formale comunicazione al Segretario comunale.
4) L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
5) Nei casi di urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno ventiquattro ore prima.
6) L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
7) Nessuna proposta può tuttavia essere sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno il giorno precedente la seduta, entro le ore 10 del mattino, non sia stata depositata nell'ufficio Segreteria unitamente ai documenti necessari per potere essere esaminata.
8) Nei casi di urgenza la proposta e tutto il materiale deve essere depositato nell'ufficio segreteria almeno 24 ore prima della seduta.
9) Su richiesta scritta del Consigliere, da acquisire al protocollo del Comune, l'avviso di Convocazione può essere trasmesso a mezzo di Telefax o Posta Elettronica. Con tale procedura l'obbligo di notifica s'intende osservato ad ogni effetto di legge.

Art. 16
Seduta di prima convocazione

1) Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
Ma alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno, e comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro Consiglieri.
2) Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o anche i parenti o anche gli affini sino al quarto grado abbiano interesse.
3) I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4) I Consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale la adunanza.

Art. 17
Seduta di seconda convocazione

1) E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non si è potuta svolgere per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2) L'avviso per la seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 15.
3) Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso sia necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4) Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei modi e termini di cui al precedente art. 15.

Art. 18
Ordine del giorno

1) L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o ai singoli Consiglieri. In questo ultimo caso, le proposte dovranno essere quelle espressamente previste dall'art. 32, 2° comma, legge 142/90, così come modificato ed integrato dalla legge n. 127/97 e dallo statuto comunale.
2) Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3) Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4) La inversione di questi, su proposta del Sindaco, o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 19
Numero legale per la validità delle sedute

1) Il Consiglio comunale si riunisce con la metà dei Consiglieri assegnati salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2) Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente, per la validità della adunanza, la presenza di almeno quattro Consiglieri.
3) Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà più uno dei Consiglieri assegnati.
4) Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
A) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
B) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 20
Sedute - Adempimenti Preliminari

1) Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione; nomina gli scrutatori scegliendoli fra i Consiglieri rappresentanti ogni Gruppo Consiliare in numero massimo di tre.

Art. 21
Pubblicità e segretezza delle sedute

1) Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo comma 2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.
2) L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
3) Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
4) Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi.
Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.
Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
5) Alle sedute segrete possono assistere solamente i componenti del Consiglio, il Segretario Comunale e gli Assessori non Consiglieri.

Art. 21 bis
Diffusione via internet delle sedute consiliari

1. **E' possibile documentare via internet lo svolgimento delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale.**
2. **La diffusione dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme in materia di privacy e di trattamento dei dati personali, che si considerano assolte mediante affissione di cartelli**

di informazione, riportanti le zone soggette a ripresa e le informazioni relative al trattamento dei dati, come da allegato.

3. La trasmissione via internet è esclusa nei casi previsti dall'art. 21 comma 2, del presente Regolamento, ovvero nei casi in cui la discussione verta su giudizi, valutazioni o capacità professionali di persone.

4. E' altresì vietata la ripresa e la diffusione via internet di quelle parti delle sedute in cui vengono trattati dati sensibili così come definiti dal D.Lgs 196/2003, intendendo per "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Art. 21 ter
Sedute consiliari con ripresa televisiva

1. Durante la trattazione degli argomenti può essere ammessa anche la ripresa televisiva per un tempo limitato o per tutta la durata della seduta.

2. Quando la ripresa dei lavori sia effettuata per tutta la durata della seduta i lavori consiliari procederanno regolarmente

3. Quando le riprese televisive siano riservate solo ad una parte degli argomenti iscritti all'o.d.g. si adottano le regole organizzative di seguito indicate.

4. La Conferenza dei capigruppo definisce il programma delle sedute contemperando l'esigenza di rispettare i più limitati tempi di ripresa televisiva con il diritto di intervento dei consiglieri appartenenti ai diversi gruppi consiliari. Su tale base organizza lo svolgimento delle singole sedute.

5. Il programma dei lavori, predisposto dalla Conferenza dei capigruppo, può ridurre i tempi di intervento assicurati a ciascun consigliere comunale durante la trattazione ordinaria degli argomenti.

6. Quando il tema oggetto di ripresa televisiva interessi un argomento soggetto a votazione, la trattazione deve assicurare continuità tra le fasi di presentazione, discussione e votazione, anche oltre la ripresa TV."

Art. 22
Adunanze aperte

1) Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo, può convocare l'adunanza "Aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale, od anche in altri luoghi del territorio comunale ove particolari avvenimenti richiedono la sua presenza.

2) Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni Sociali politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3) In tali adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri comunali, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4) Durante le adunanze "Aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa a carico del bilancio comunale.

TITOLO IV°
Discussione e votazione

Art. 23
Comportamento dei Consiglieri

1) Nelle discussioni degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni e comportamenti politico-amministrativi.
2) Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti della educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità delle persone.
3) Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi il Presidente lo richiama nominandolo.
4) Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirgli la parola fine alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione decide con votazione in forma palese.

Art. 24
Ordine della discussione

1) I Consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei Capi gruppo.
2) I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei loro posti, da dove parlano.
3) I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4) Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5) Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6) Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'attenzione il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7) Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 25
Comportamento del pubblico

1) Il pubblico, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri; è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2) Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacola il proseguimento dei lavori.

Art. 26
Ammissione di funzionari e di consulenti in aula

1) Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali, perché effettuino relazioni o diano informazioni o quant'altro risulti necessario.
2) Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3) Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti possono essere congedati o restare a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 27
Comunicazioni - Interpellanze - Mozioni - Interrogazioni

1) All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune o su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2) Dopo l'intervento del Presidente, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
3) Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore ai cinque minuti per ogni argomento trattato.
4) Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo per un tempo non superiore ai cinque minuti.
5) La trattazione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni avviene esclusivamente nelle adunanze straordinarie, nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.
6) L'esame delle interrogazioni, interpellanze e delle mozioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza.
Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui si deve illustrare la sua interrogazione, questa si intende ritirata salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza. Ciò potrà avvenire se il proponente è assente dall'adunanza per comprovati motivi di forza maggiore.
7) Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono sinteticamente illustrate al Consiglio dal presentatore, con il riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti. Negli atti dell'adunanza, conclusa l'illustrazione, il Presidente può dare direttamente risposta o demandare all'assessore incaricato di provvedervi. Sia l'illustrazione che la risposta devono essere contenute ciascuna nel tempo di cinque minuti.
8) Alla risposta può replicare solo il Consigliere proponente, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro i tre minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Presidente o dell'assessore, non superiore a tre minuti.
9) Nel caso in cui le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni siano state presentate da più Consiglieri, il diritto d'illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.
10) Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni relative a fatti strettamente connessi fra loro vengono trattate contemporaneamente.
11) Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dello argomento al quale si riferiscono.

12) Esaurita la trattazione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di cui al successivo comma, i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la Presidenza. Il Presidente, o l'assessore incaricato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente assicura il Consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata entro cinque giorni successivi l'adunanza.
13) Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è al momento in esame e rinvia le altre, eventualmente rimaste da trattare, alla successiva seduta del Consiglio comunale.
14) Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo Statuto, il Bilancio preventivo, il Conto Consuntivo, il Piano Regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni.
15) Quando i Consiglieri richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro dieci giorni dalla richiesta salvo i casi di urgenza, e la interrogazione non viene scritta all'ordine del giorno del Consiglio.
16) Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione della interrogazione e dell'interpellanza all'ordine del giorno del Consiglio comunale si intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

Art. 28
Discussione

1) Il relatore delle proposte di deliberazione o di altri argomenti all'ordine del giorno per iniziativa del Sindaco o su proposta della Giunta è lo stesso Sindaco o l'assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai Consiglieri sono i proponenti.
2) Terminata l'illustrazione in argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
3) Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere capo gruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'eventuale intervento di replica del Presidente o del Relatore.
4) Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione non più di due volte e per non più di dieci minuti complessivi.
5) Il Presidente o il relatore possono replicare in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6) Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la sua eventuale replica o quella del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
7) Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno due Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che 1' argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
8) Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per la dichiarazione di voto ad un solo Consigliere per gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora

uno o più Consiglieri di un gruppo dissentisse dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anche essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.
9) Qualora, per 1' importanza o la complessità degli argomenti da trattare, si ritenga che i termini di tempo previsti dai commi precedenti siano insufficienti per il loro approfondimento, la conferenza dei capi gruppo potrà fissare limiti di tempo più ampi, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame degli argomenti stessi.

Art. 29
Questione pregiudiziale o sospensiva

1) La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non venga discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione proponendone il ritiro.
2) La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3) Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri, un Consigliere per ciascun gruppo per non oltre tre minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti con votazione palese.

Art. 30
Fatto personale

1) Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2) Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussioni.
3) Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste. Gli interventi, comunque, non dovranno superare i tre minuti.

Art. 31
Udienze conoscitive

1) Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.
2) Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale, nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3) L'invito, unitamente al testo delle proposte, va comunicato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti, verrà, se richiesto, inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4) Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 32
Verifica numero legale

1) In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
2) Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del Consiglieri assegnati al Comune, nel caso di seduta di prima convocazione o almeno quattro Consiglieri nel caso di seduta di 2° convocazione. Se ciò non avviene entro quindici minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 33
Votazione

1) I Consiglieri votano di norma per alzata di mano.
2) Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3) Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4) Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5) Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti, coloro che escono dalla sala prima della votazione.
6) Terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
7) Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 34
Irregolarità nella votazione

1) Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 35
Verbalizzazione riunioni

1) I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale: debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero degli astenuti e dei contrari ed i loro nominativi.
2) Essi sono firmati dal Sindaco Presidente e dal Segretario comunale.

Art. 36
Diritti dei Consiglieri

1) Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 37
Revoca e modifica deliberazioni

1) Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

Art. 38
Segretario e Consiglieri - Incompatibilità

1) Il Segretario comunale e i consiglieri devono ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi loro ovvero di loro parenti od affini entro il quarto grado.
2) In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 39
Pubblicazione delle deliberazioni

1) Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate entro un mese salvo quelle che devono essere inviate al CO.RE.CO. entro un tempo diverso, mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2) Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 47 della legge 8/6/90 n.142.

Titolo V°
Diritti e prerogative dei Consiglieri

Art. 40
Diritto all'informazione

1) I Consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
2) Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi.

Art. 41
Interrogazioni

1) Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intenda adottare in relazione a quello specifico fatto.
2) Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri.
3) Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga trattata in Consiglio comunale e/o data risposta scritta. In tal caso il Sindaco è tenuto rispondere entro i successivi dieci giorni.
4) Il Sindaco, qualora richiesto, stabilisce la seduta per lo svolgimento della interrogazione.

Art. 42
Svolgimento delle interrogazioni

1) Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore nella seduta consiliare in cui sono iscritte all'ordine del giorno secondo le modalità previste dall'art. 27 del presente Regolamento.

2) La replica non può avere durata superiore ai tre minuti.
3) Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4) L'assenza dell'interrogante o di un suo delegato, comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 43
Interpellanze

1) L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda rivolta al Sindaco in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta e di quelli della Giunta riguardo a determinati problemi.

Art. 44
Svolgimento delle interpellanze

1) Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla, nella seduta del Consiglio allo scopo fissata e con le modalità di cui all'art. 27
2) Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
3) L'assenza dell'interpellante o di un suo delegato comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.
4) Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 45
Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1) Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata dal Sindaco.
Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore ai tre minuti.

Art. 46
Mozioni

1) La mozione consiste in un documento motivato sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2) La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza consiliare in cui è iscritta all'ordine del giorno.

Art. 47
Svolgimento delle mozioni

1) Le mozioni sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

2) Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata all'occorrenza, solo dal primo firmatario e per un tempo non superiore ai tre minuti.
3) Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un Consigliere per ogni gruppo ed un Assessore.
Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i tre minuti.
4) Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 48
Emendamenti alle mozioni

1) Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per alzata di mano.

Art. 49
Ordini del giorno riguardanti mozioni

1) Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto.
2) Gli ordini del giorno sono messi a votazione per alzata di mano dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 50
Votazione delle mozioni

1) Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazioni per parti distinte e separate.
2) In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per alzata di mano. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Titolo VI°
Procedure particolari

Art. 51
Proposta di mozione di sfiducia.
Revoca e sostituzione degli Assessori

1) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.
2) Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione di sfiducia sono stabilite dall'art. 18 della legge 25/3/1993 n° 81 che sostituisce l'art. 37 della legge n° 142/1990.
3) Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.
4) Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio, comunicando altresì al consiglio il nominativo del nuovo o dei nuovi componenti della giunta.

Art. 52
Decadenza dalla carica di consigliere comunale

1) Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza, nei suoi confronti, di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2) Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art.7 della legge 23 aprile 1981, n. 154.
3) Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene ad una intera sessione ordinaria.
4) La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, ad istanza di un elettore del Comune, o dal Prefetto. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica della contestazione all'interessato.

Art. 53
Dimissioni dalla carica di consigliere

1) Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere immediatamente assunte al protocollo del comune, nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2) Il consiglio entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo del comune.

Art. 54
Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1) Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie.

Titolo VII°
Disposizioni finali - Entrata in vigore - Pubblicazione

1) Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art. 78 dello Statuto, disciplina il funzionamento del Consiglio comunale, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.
2) Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3) Viene pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e, dopo il favorevole esame da parte dell'organo regionale di controllo, ripubblicato per ulteriori quindici giorni.
4) Entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della seconda pubblicazione.
5) Un esemplare dello stesso viene depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.
6) Viene abrogato il Regolamento per la disciplina delle sedute del Consiglio comunale, approvato con deliberazione consiliare n° 157 del 31/10/1986.

COMUNE DI RAVARINO
PROVINCIA DI MODENA

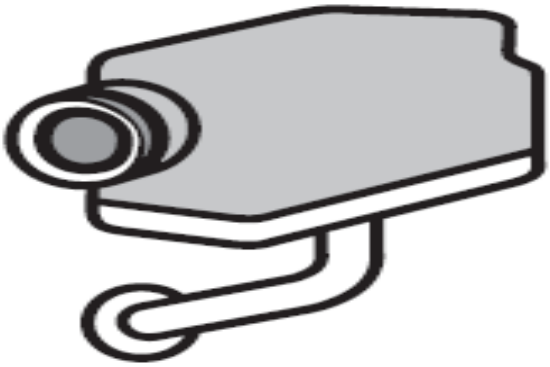

LE SEDUTE CONSILIARI PUBBLICHE SONO VIDEOREGISTRATE E VENGONO PUBBLICATE SUL SITO ISTITUZIONALE

Si comunica che ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) il responsabile del trattamento è

Di seguito si riporta, a stralcio, quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 196/2003:

Art. 13. Informativa (1)

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

(1) La legge 27 febbraio 2009, n. 14, in sede di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, vi ha aggiunto il seguente comma:
Art. 44 - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza
[...]
1-bis - *I dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005 sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1° agosto 2005.*
[...]